

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3900 del 21/07/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI "G. BELLINI" con sede legale nel Comune di Argenta (FE), Via Garusola n. 3 e attivita' nel Comune di Ferrara, localita' Ravalle, Via F.lli Beccari nn. 155-157-159-161. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attivita' agricola di produzione primaria vegetali e frutta.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4040 del 21/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventuno LUGLIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 17578/2017/MB

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 – Ditta **COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI “G. BELLINI”** con sede legale nel Comune di Argenta (FE), Via Garusola n. 3 e attività nel Comune di Ferrara, località Ravalle, Via F.lli Beccari nn. 155-157-159-161. Protocollo istanza del SUAP del Comune di Ferrara n. 61130 del 25.05.2017. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività **agricola di produzione primaria vegetali e frutta**.

#### LA RESPONSABILE

- Vista la domanda del 10.04.2017, trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara, assunta al Prot. di Arpae-Ferrara il 13.06.2017 con il n. PGFE/2017/6782, presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 11.04.2017 e regolarizzata in data 24.05.2017, dalla **COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI “G. BELLINI”**, nella persona di Ciani Giuseppe, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Argenta (FE), Via Garusola n. 3 e attività nel Comune di Ferrara, località Ravalle, Via F.lli Beccari nn. 155-157-159-161, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività **agricola di produzione primaria vegetali e frutta**;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per ottenere il titolo abilitativo in merito agli scarichi idrici di reflui domestici (provenienti da fabbricato rurale di n. 3 unità abitative e servizi strumentali all'attività agricola) e all'impatto acustico;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad

autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

- Visti
  - Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
  - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
  - la L.R. n. 5/06;
  - la L.R. 21/2012;
  - la L. 447/95;
- Visti altresì:
  - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
  - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
  - la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
  - la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Vista la nota del SUAP del Comune di Ferrara del 26.06.2017 (Prot. Arpae n. PGFE/2017/7487 del 27.06.2017) con cui ha trasmesso: la documentazione integrativa presentata dalla Ditta riguardante la matrice acqua, la Comunicazione della stessa Ditta di rispetto dei limiti di zona e la Certificazione di HERA S.p.A., Prot. n. 61237 del 20.06.2017, che l'immobile in oggetto è inserito in zona non dotata di servizio pubblico di fognatura;
- Vista la nota del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 10217 del 28.06.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/7565 del 28.06.2017, con cui ha espresso il Nulla Osta, sotto il profilo idraulico, allo scarico nello Scolo Nicolino delle acque reflue provenienti dall'attività;
- Visto il Parere ambientale favorevole del Comune di Ferrara, Prot. n. 78493/2017/2017 del 04.07.2017, acquisito al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/7787 del 05.07.2017 in merito alle

matrici acqua (scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale) e rumore, con cui ha espresso il Nulla Osta al rilascio dell'AUA, con prescrizioni;

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara

#### **A D O T T A**

l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Ferrara, alla Ditta **COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI "G. BELLINI"**, nella persona del Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Argenta (FE), Via Garusola n. 3 e attività nel Comune di Ferrara (FE), località Ravalle, Via F.lli Beccari nn.

155-157-159-161, codice fiscale e p. IVA n. 00041670381, per l'esercizio dell'attività **agricola di produzione primaria vegetali e frutta.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

**A) SCARICHI IDRICI**

1. Il sistema di scarico delle acque reflue domestiche (provenienti da fabbricato rurale di n. 3 unità abitative e da servizi, strumentali all'attività agricola), nello Scolo Nicolino, deve essere quello indicato nella planimetria unita a questo atto sotto la voce **Allegato "A"** - Tavola 10 *SCHEMA SCARICHI*;
2. Entro 90 giorni dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP, devono essere installati i degrassatori (n. 7 in tutto) collegati alle imhoff esistenti e il filtro batterico aerobico da 18 AE, come da elaborato grafico di progetto di cui all'**Allegato "A"** sopra citato;
3. Deve essere data comunicazione all'Arpae di Ferrara e al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara dell'avvenuta installazione dei manufatti sopra indicati con allegato report fotografico dei lavori eseguiti.

## **B) IMPATTO ACUSTICO**

1. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.

Si precisa che in caso di segnalazioni o esposti da parte di cittadini residenti, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere apposite misurazioni fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti acustici.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2, del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del comune di Ferrara che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara a HERA S.p.A. e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

*firmato digitalmente*  
La Responsabile della Struttura  
*Ing. Paola Magri*



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**